



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 3 DEL 04-02-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

L'anno **duemila ventuno** addì **quattro** del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 38/16.10.2020 in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. La registrazione della seduta è resa accessibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione del presente verbale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO		X	DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE	X		MOSCATIELLO MIMMA	X	
MELFI DANIELA	X		MAULINI CLAUDIO		X
TAMBURINI MASSIMO	X		BRUSON ANNALISA	X	
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Ricordato** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31/03/2021;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del

regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Udita l'illustrazione del Cons. Vitale;

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Ruffoni per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo "Comunisti per Baveno": Favorevole;

*CON VOTI* favorevoli n. 11 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n°\_13\_articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023;
- 4) di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere agli atti successivi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO* l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

*CON VOTI* favorevoli n. 11 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario  
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIULIA DI NUZZO

---



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-01-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*CIGALOTTI IVANA*

---

Eventuali note:



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 18-01-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*CIGALOTTI IVANA*

---

Eventuali note:



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.3 DEL 04-02-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 13-02-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 28-02-2021,

Addì, 13-02-2021

Il Responsabile della pubblicazione  
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

## **ALLEGATO A)**

### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:**

**BAVENO:** VICOLO ADAMI – PIAZZA D. ALIGHIERI – VICOLO DELL'ARCO – VIA B. M. ROMANICO – VIA CAVE OLTREFIUME (limitatamente dal sotto passo FF.SS alla statale) – PIAZZA CHIESA – VIA NICOLA DELLA CASA – VIA EDELWEISS – CORSO GARIBALDI (S. S.) – VICOLO GIARDINI – VIA GRAMSCI – VIA LIBERAZIONE – VIA LIBERTA' – LARGO LOCATELLI – VIA MARGARITIS – PIAZZA MATTEOTTI – VIA MILANO – VIA MONTE GRAPPA – STR. Nazionale SEMPIONE OLTREFIUME (S. S.) – VIA OLMO – VIA OLTREFIUME (limitatamente tratto S. Statale – FF. SS.) – VIA PIAVE – VIA PASSERELLA - PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA REPUBBLICA – VIALE ROMA – VIA SEMPIONE (S. S.) – VIA STAZIONE – VIA TORINO – VIALE DELLA VITTORIA (S. S.) – VIA OTTINETTI – PIAZZA MARINAI D'ITALIA.

**FERIOLO:** VIA CARDINI – VIA CARETTO – STRADA CAVALLI – (limitatamente dal sovrappasso FF.SS. alla Str. Statale) – VIA DELLA CHIESA – VIA GAVAGGI (limitatamente da Via Caretto al Sovrappasso di Via 42 Martiri) – VIA LAGO (limitatamente al tratto da via Verdi a Str. Statale) – VIA MAMELI (limitatamente da Via verdi alla Str. Statale) – VIA MAZZINI – VIA NAZIONALE (S. S.) – STR. NAZ. SEMPIONE (S. S.) – VIA 42 MARTIRI (S. S.) – VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA – VIA SAN CARLO – VIA VERDI.

### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:**

Tutte le restanti zone, strade vie e piazze, del territorio comunale non incluse nella 1° categoria.



COMUNE DI BAVENO  
TARIFE E COEFFICIENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	PERMANENTE / TEMPORANEA	TARIFFA PRECEDENTE	TARIFFA TARIG	TARIFFA STANDARD CANONE	COEFFICIENTI APPLICATI	TARIFFE DA APPROVARE	PERCENTUALE DI VARIAZIONE COEFFICIENTI	AMBULANTI CON CONVENZIONE - SIMULAZIONE PER TARIFFA COMPRESIVA DI TARIG			AMBULANTI SPUNTISTI - SIMULAZIONE PER TARIFFA COMPRESIVA DI TARIG		
				TARIFFA STANDARD CANONE	COEFFICIENTI	TARIFFA CANONE UNICO		TARIFA GIORN. TOSAP + DI 30 PRESENZE ANNO	TARIFA GIORN. TOSAP + DI 30 PRESENZE ANNO + TARIG	TARIFFA GIORN. CANONE + DI 30 PRESENZE ANNO	TARIFA GIORN. TOSAP	TARIFA GIORN. TOSAP + TARIG	TARIFFA GIORN. CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT. 1 - SPUNTISTI	T	0,7750	0,0357	0,60	1,36	0,81	5%				0,7750	0,8107	0,8138
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT. 2 - SPUNTISTI	T	0,5400	0,0357	0,60	0,96	0,58	7%				0,5400	0,5757	0,5778
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI ALIMENTARI E FIORISTI CAT. 1 - SPUNTISTI	T	0,7750	0,1250	0,60	1,50	0,90	16%				0,7750	0,9000	0,8990
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI ALIMENTARI E FIORISTI CAT. 2 - SPUNTISTI	T	0,5400	0,1250	0,60	1,11	0,66	23%				0,5400	0,6650	0,6642
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT. 1 CON CONVENZIONE	T	0,7750	0,0357	0,60	1,45	0,87	12%	0,3100	0,3457	0,3472			
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT. 2 CON CONVENZIONE	T	0,5400	0,0357	0,60	1,05	0,63	17%	0,2160	0,2517	0,2527			
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI GENERI ALIMENTARI E FIORISTI CAT. 1 CON CONVENZIONE	T	0,7750	0,1250	0,60	1,82	1,09	41%	0,3100	0,4350	0,4371			
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI GENERI ALIMENTARI E FIORISTI CAT. 2 CON CONVENZIONE	T	0,5400	0,1250	0,60	1,42	0,85	58%	0,2160	0,3410	0,3413			

**COMUNE DI BAVENO**  
*PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

ART.239 DLGS 267/2000

**Verbale n. 3 del 28.01.2021**

**Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Il Revisore unico del conto del Comune di Baveno, Massimo Iaretti, nominato con n. 8 del 18.04.2019;

Premesso

Che l'articolo 239 d.lgs 267/2000 stabilisce che il revisore dell'Ente esprima il proprio parere sulle proposte di regolamento anche relativamente ai tributi locali,

Visti

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale, da discutersi nella seduta del 04.02.2021, recante APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE;
- la bozza di regolamento allegato alla stessa avente nome REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE;
- l'allegata tabella per le tariffe e coefficienti Canone occupazione aree Mercatali;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'art.1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### Considerato

- che nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla L. 212/2000 in materia di informazione al contribuente e dall'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti

#### Sentito

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sig.ra Ivana Cigalotti,

Esprime parere favorevole

All'approvazione della delibera di adozione del nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

Gattinara, li 28.01.2021

IL REVISORE

Dr. Massimo Iaretti





**COMUNE DI BAVENO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione C.C. n.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto del canone

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi

Art. 5 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali

Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 9 – Determinazione del canone

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 11 – Accertamenti – Recupero canone

Art. 12 – Sanzioni ed indennità

Art. 13 – Disposizioni finali

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Baveno.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della medesima L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Art. 2. Presupposto del canone.**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Art. 3. Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

## **Art. 4. Rilascio dei titoli autorizzativi**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

## **Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Art. 6. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
- b) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria per le occupazioni suolo pubblico.
- b) strade od aree appartenenti alla 2a categoria per le occupazioni suolo pubblico.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Art. 9. Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, il canone è determinato, ai sensi del periodo precedente, dall'applicazione del coefficiente deliberato sulla tariffa standard. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica una riduzione del 20%;
- b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

### **Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 - 30.4 – 31.7 – 31.10

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.4 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.



5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone anche per le annualità pregresse a quella per cui si richiede il rilascio.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 1,00 (uno).

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Il mancato versamento della rata unica del canone o il mancato versamento di 2 rate del canone comporta l'attivazione delle procedure di revoca della concessione dell'occupazione suolo.

## **Art. 11 – Accertamenti - Recupero canone**

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Art. 12. Sanzioni ed indennità**

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente :

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento (50%), considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come

temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

### **Art. 13. Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.